



La presente copia fotostatica composta di

n. 4 fogli è conforme al suo originale

Roma li 7/2/2019



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000028 del 07/02/2019

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni";

VISTA la Legge 17 luglio 2006, n. 233 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione", in particolare l'articolo 3, comma 1, lett. h;

VISTO l'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

VISTA la Legge 23 marzo 2001, n. 93, "Disposizioni in campo ambientale" ed, in particolare, l'art.17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'art. 12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;



VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della Legge n. 349/1986;

VISTO il Decreto del Segretario generale 11 dicembre 2015, prot. 2342, con il quale è stata istituita la "Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n. 349";

VISTO il Decreto ministeriale di cui al prot. SEC/DEC/2012/480 del 9 luglio 2012 con il quale il Ministro dell'Ambiente *pro tempore* ha decretato il permanere dell'individuazione dell'Associazione denominata "Movimento Eco Sportivo" quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 349/86;

VISTA la nota prot. 1999/SG del 12 novembre 2015 di avvio del procedimento di aggiornamento e verifica della persistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 della menzionata Legge n. 349/86;

VISTA la nota del 28 dicembre 2015 acquisita al prot. 017/SG dell'11 gennaio 2016, corredata di documentazione, con la quale l'Associazione "Movimento Eco Sportivo" ha riscontrato la suddetta del 12 novembre 2015;

VISTA la nota del 15 novembre 2016 prot. 2736/SG con la quale il Segretariato generale del Ministero, al fine del completamento del procedimento di aggiornamento, ha richiesto all'Associazione documentazione integrativa relativamente a criticità riscontrate in ordine ai requisiti sia di un ordinamento interno democratico, sia dell'attività di protezione ambientale svolta nel triennio considerato, in almeno le medesime cinque regioni in cui l'Associazione ha dichiarato presenza;

VISTA la nota acquisita al prot. 478/SG del 16 febbraio 2017 con cui l'Associazione ha provveduto ad inviare parte della documentazione richiesta e la successiva nota acquisita al prot. 886/SG del 24 marzo 2017 con cui la medesima Associazione ha chiesto una proroga dei tempi indicati per ottemperare agli adempimenti richiesti dall'Amministrazione;

VISTA la nota acquisita al prot. 1057/SG del 18 aprile 2017 con la quale l'Associazione ha provveduto ad inviare una prima integrazione documentale riferita all'attività svolta;

VISTA la nota del 9 agosto 2017 prot. 2172/SG con la quale il Segretariato generale, non avendo ritenuto soddisfacente il precedente invio documentale, ha concesso un ulteriore termine al fine di acquisire sia informazioni e carteggi supplementari relativamente all'attività di protezione ambientale svolta, che lo statuto modificato come richiesto;

VISTA la nota acquisita al prot. 2511/SG del 20 settembre 2017 con la quale l'Associazione ha trasmesso una relazione integrativa sull'attività svolta, chiedendo, inoltre, un'ulteriore proroga dei tempi indicati per ottemperare a tutti gli adempimenti richiesti dall'Amministrazione;



VISTA la nota acquisita al prot. 2858/SG del 17 ottobre 2017 con la quale l'Associazione ha provveduto ad inviare lo statuto modificato;

VISTA la nota del 9 aprile 2018 prot. 1480/SG con la quale il Segretariato generale ha comunicato all'Associazione, ai sensi dell'art. 10 *bis* della Legge n. 241/1990, i motivi ostativi al mantenimento del riconoscimento di cui al citato art. 13, dando facoltà all'Associazione di presentare documentazione esplicativa, non risultando di fatto superate le criticità riferite al requisito fondamentale sulla continuità e rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale svolta nel triennio considerato, in almeno le medesime cinque regioni tra quelle in cui l'Associazione ha dichiarato presenza, in quanto, dalla documentazione prodotta, per il 2014 risulta dichiarata un'attività esercitata solamente in due regioni (Abruzzo, Campania) e, per il 2015, esclusivamente in una regione (Campania);

CONSIDERATA la nota acquisita al prot. 1619/SG del 19 aprile 2018 con la quale l'Associazione ha riscontrato la suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10 *bis*;

CONSIDERATO che il Segretario generale *pro tempore*, in data 10 maggio 2018, ha incontrato il legale rappresentante dell'Associazione, chiarendo i punti richiesti e concedendo un ulteriore tempo al fine di acquisire la documentazione integrativa atta a comprovare l'attività di protezione ambientale svolta nel triennio in esame in modo continuativo in almeno le medesime cinque regioni;

CONSIDERATO che, a seguito di tale incontro, è stata acquisita la nota prot. 1916/SG dell'11 maggio 2018, con cui l'Associazione ha comunicato che avrebbe inviato in tempi brevi documentazione aggiuntiva inerente l'attività svolta, così come concesso dal Segretario generale;

VISTA la nota acquisita al prot. 3407/SG del 7 settembre 2018 con la quale l'Associazione ha inoltrato una documentazione integrativa riferita alle attività svolte negli anni 2014 e 2015;

CONSIDERATO che, a seguito di attenta valutazione di tutta la documentazione complessivamente prodotta dall'Associazione durante tutto il procedimento di aggiornamento, inerente l'attività di protezione ambientale svolta nel triennio richiesto, la citata Commissione di valutazione nella riunione del 4 ottobre 2018, verbale prot. 4621/SG/2018, ha confermato le precedenti risultanze, non riscontrando superate le criticità riferite al requisito fondamentale della continuità e rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale svolta nel triennio 2013-2015, in almeno le medesime cinque regioni tra quelle in cui l'Associazione ha dichiarato presenza, in quanto si riscontra attività continuativa, per l'intero triennio considerato, esclusivamente nelle regioni Lombardia e Campania;

CONSIDERATO che, da parte della citata Commissione, non è stato possibile riscontrare nel medesimo triennio lo svolgimento di attività di protezione ambientale che abbiano assunto una rilevanza esterna tale da suscitare interesse e coinvolgimento dell'opinione pubblica nazionale;

RITENUTO, pertanto, che sia venuto meno il possesso dei prescritti requisiti attinenti alla continuità e alla rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta dall'Associazione;

CONSIDERATO che i criteri previsti dal citato art. 13 della Legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di conferma dell'individuazione di cui alla citata norma;



VISTA la proposta del Segretario generale favorevole alla revoca dell'individuazione, di cui all'art. 13 della Legge n. 349/86 e ss.mm.ii., in conformità al citato parere della citata Commissione di Valutazione, espresso in tal senso nella riunione del 4 ottobre 2018, verbale prot. 4621/SG/2018, nei confronti dell'Associazione denominata "Movimento Eco Sportivo";

RITENUTO, pertanto, di procedere alla revoca dell'individuazione dell'Associazione "Movimento Eco Sportivo", con sede a Napoli, quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 349/86 e ss.mm.ii.;

DECRETA

Articolo 1

1. E' revocata l'individuazione dell'Associazione denominata "Movimento Eco Sportivo", con sede in Via Andrea d'Isernia n. 16, Napoli.
2. E' disposta, per l'effetto, la cancellazione dell'Associazione denominata "Movimento Eco Sportivo" dall'Elenco delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 349/86, pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero.
3. Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.
4. Il presente Decreto sarà trasmesso all'Associazione a cura del Segretariato generale del Ministero e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Sergio Costa

